



**Consiglio Nazionale
delle Ricerche**



ACCORDO QUADRO

tra

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR, (di seguito denominato "CNR").

e

Fondazione Med-Or, con sede in Roma, via Cola di Rienzo, n.ri 9/11, C.F. 96489840585, nella persona del suo Presidente nonché legale rappresentante, dott. Marco Minniti, munito dei necessari poteri di stipula della presente scrittura privata (di seguito, per brevità, "Med-Or");

congiuntamente intese, le "Parti", singolarmente la "Parte".

Premesso che:

- a) Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- b) Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- c) Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
 - i. stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
 - ii. partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - iii. promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
 - iv. svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
 - v. commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
- d) In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.



CNR - UCP
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ACCORDO
 COMPOSTO DI 11-6 PAGINE PAG. 1-6
 LA DELEGATA DOTT.SSA F. KELE
 Federica Kele
 05 APR 2023



Consiglio Nazionale delle Ricerche



- e) Fondazione Med-Or sviluppa, promuove e diffonde la cultura, la formazione e le scienze attraverso attività di ricerca, di promozione culturale, di formazione e la collaborazione con istituzioni italiane ed estere, nonché con le organizzazioni professionali, le imprese e le istituzioni del territorio.
- f) In particolare, la Fondazione Med-Or ha l'obiettivo di promuovere l'alta formazione nel campo scientifico e dell'innovazione tecnologica, attraverso la partecipazione a iniziative con soggetti pubblici e privati che operano nei settori di riferimento allo scopo di contribuire alla crescita del Sistema Paese.

Considerato che:

- la sinergia tra le Parti può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di comune interesse; - l'Ente CNR e la Fondazione Med-Or dispongono di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di studio e ricerca; - la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche ritenute di comune interesse; - le Parti possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 Oggetto e finalità

Il presente Accordo Quadro è finalizzato ad avviare e sviluppare un rapporto di collaborazione tra le Parti per la promozione dell'alta formazione e l'esecuzione di progetti di ricerca nei settori di interesse.

In particolare, le Parti si impegnano per il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

- 1) realizzazione di programmi congiunti di ricerca negli ambiti di reciproco interesse;
- 2) collaborazione nella promozione e diffusione delle attività di ricerca scientifiche svolte dalle Parti verso gli stakeholders;
- 3) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e convegni su tematiche trasversali alle parti;
- 4) messa a disposizione reciproca di spazi per seminari e convegni;
- 5) collaborazione nella predisposizione di analisi e progetti.

Art. 3 Tipologia delle azioni programmatiche

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall'art. 4.

Art. 4 Convenzioni operative

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite nell'ambito di Convenzioni operative che le Parti sottoscriveranno, al fine di disciplinare la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate a ciascuna iniziativa di volta in volta individuata.
Dette Convenzioni dovranno indicare:



05 APR. 2023

CNR - UCP
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ACCORDO
COMPRESO DI 11.6 PAGINE PAG. 2.6
LA DELEGATA DOTT.SSA F. MELIS
Federa Hel



Consiglio Nazionale delle Ricerche



- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da eseguire;
- definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;
- termini e condizioni di svolgimento;
- la durata e i tempi di attuazione;
- eventuali partnership con terze parti che collaboreranno al singolo progetto con proprie risorse;
- i responsabili dell'attività scientifica;
- l'individuazione del luogo ove verranno eseguite le attività;
- regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.
- le risorse umane, strumentali e strutturali messe a disposizione dalle parti.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Resta inteso che la sottoscrizione del presente Accordo Quadro non genera alcun obbligo in capo alle Parti in relazione al perfezionamento delle singole Convenzioni.

Art. 5 Risorse

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni operative di cui all'Art. 4. Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

Art. 6 Proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente.

In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità



CNR - UCP COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ACCORDO
COMPRESO DI N° 6 PAGINE PAG. 3.6
LA DELEGATA DOSSIA F. MELE
05 APR. 2023
Federica Mele



Consiglio Nazionale delle Ricerche



alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

Articolo 7 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a non divulgare le informazioni Riservate di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di collaborazione. Con l'espressione "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni di qualsiasi natura che, individuate come tali dalla parte divulgante, saranno trasmesse nell'ambito dell'attività oggetto del presente Accordo Quadro, sia in forma scritta che orale o tramite immagini, sotto forma di campioni, strumenti e documentazione tecnica ed ogni altra connessa informazione.

L'obbligo di riservatezza si protrarrà per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.

Articolo 8 – Comunicazione e Privacy

Le Parti dichiarano di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, recepito con D. Lgs. 101/2018, nonché il D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i., e ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo.

Art. 9 – Visibilità dell'Accordo Quadro

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso comunicati stampa e, in generale, attraverso una comune attività di comunicazione.

Art. 10 – Durata

Il presente Accordo - Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo PEC e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro. È fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio 2013.

Art. 11 – Modifiche e Recesso

Qualora nel corso del quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta

CND UN COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ACCORDO
COMPOSTO DI N' 6 PAGINE PAG. 4, 6
LA DELEGATA DOSSA F. MELE
05 APR. 2023
Federica Mele





Consiglio Nazionale delle Ricerche



all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 12 - Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o l'impossibilità di attuazione.

Art. 13 – Cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Articolo 14 – Sicurezza dei luoghi di svolgimento delle attività

Fermo restando quanto sarà in dettaglio stabilito nelle singole Convenzioni Operative, rimane inteso che ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale impegnato nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente Accordo Quadro, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 15 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo Quadro dovrà essere messa per iscritto ed inviata all'altra Parte, tramite PEC, all'attenzione dei referenti, agli indirizzi qui di seguito indicati:

per CNR

Prof. Salvatore Capasso
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane
protocollo-ammcen@pec.cnr.it

per Med-Or

Avv. Caterina Daniela Vancheri
Direttore Affari Generali
medorleonardofoundation@pec.leonardo.com



CNR-UCP COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ACCORDO
COMPOSTO DI N° 6 PAGINE PAG. 5.6
LA DELEGATA DOTT.SSA F. MELE

05 APR. 2023

Federica Mele



Consiglio Nazionale delle Ricerche



Articolo 16 - Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia relativa al presente Protocollo. In assenza di una definizione amichevole, le controversie verranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 17 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01

Nell'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro, Med-Or agirà nel rispetto del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 nonché di quanto stabilito nel Codice Etico e nel Codice Anticorruzione del proprio socio fondatore Leonardo S.p.A. da essa adottati. Il CNR, parimenti, agirà nel rispetto del proprio Codice di comportamento nonché delle Linee guida per l'integrità nella ricerca e del Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici.

Articolo 18 - Autonomia delle Parti

Con questo Accordo Quadro le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, agenzia, società, associazione, consorzio, joint-venture o altra forma di stabile organizzazione. Ciascuna parte agirà in via del tutto autonoma fatti salvi i necessari coordinamenti per la migliore riuscita del progetto.

Articolo 19 - Registrazione

La registrazione del presente Accordo quadro verrà effettuata dalla parte che ne abbia interesse solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Le spese, compreso il bollo, sono a carico della parte medesima.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo quadro è stato redatto di comune accordo a seguito di libera trattativa e deve pertanto intendersi esclusa l'applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c..

Roma, lì 22/02/2023

Fondazione Med-Or
Il Presidente
Marco Minniti

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche
La Presidente
Maria Chiara Carrozza



ENR - UCP
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ACCORDO
COMPRESO DI N° 6 PAGINE PAG. 6-6

LA DELEGATA
DORISSA F. MELE

Federica Rele

05 APR. 2023